

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

(Provincia di Campobasso)

Prot. 4268

Acquaviva CC, li 20 settembre 2017

Oggetto: CONTRASTO ABUSO ALCOLICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONE IN PROGRAMMA IL 29 E 30 SETTEMBRE 2017

ORDINANZA N. 26 /2018

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 29 e 30 settembre '2018 si svolgerà la festa del Santo Patrono;

Tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la L. n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;

Considerato:

- che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate;

- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, vengono abbandonati e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e gli anziani;

- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità;

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

ORDINA

Per i giorni 29 e 30 settembre 2018, in occasione della festa del Santo Patrono:

1. è fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allorquando:

a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;

b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

Sono esclusi dal divieto:

- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande; nelle strutture esterne autorizzate, con onere del gestore di raccogliere al termine del consumo i contenitori rimasti eventualmente abbandonati nell'immediate vicinanze del locale;

- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 248/2006;

AVVERTE

- che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00;

- che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sia applicata la sanzione accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere la violazione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e che a tal fine, l'organo di polizia proceda, senza indugio, al sequestro amministrativo delle cose stesse (bevande e contenitori);

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Campobasso entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Molise e entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il S.C. di Polizia Municipale Signor Manuele Donato;

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito informatico del Comune di Acquaviva Collecroce.

IL SINDACO

Dott. Francesco Trolio